

CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA EX D.L. 193/2016 NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.L. 193/2016 del 22 10 2016

«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» G.U. n. 249 del 24 10 2016

Convertito in legge con modifiche il 24 11 2016.

art. 6 – Definizione agevolata

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Modifiche approvate in sede di conversione del D.L.:

- Carichi affidati agli agenti della riscossione dal **2000 al 2016**;
- Dichiarazione del debitore entro il **31 03 2017**;
- Entro il **31 05 2017**, l'agente della riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- Il pagamento può essere effettuato in unica rata;
- In caso di rateizzazione, la scadenza delle rate di pagamento è fissata ai mesi di:

luglio, settembre e novembre dell'anno 2017 (con il versamento del 70% del dovuto), aprile e settembre dell'anno 2018 (per il restante 30% del dovuto);

- La possibilità di definire anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada limitatamente agli interessi;

■ 14/02/2017

- ***La possibilità di definire il singolo carico iscritto a ruolo.***

La definizione agevolata dei contenuti:

- Tutte le imposte e i contributi iscritti a ruolo senza distinzione degli enti impositori (agenzia entrate, enti locali, enti previdenziali, monopoli, agenzia delle Dogane);
- Integrale pagamento di imposte e contributi in linea capitale;

Azzerate le seguenti voci debitorie iscritte a ruolo:

- Sanzioni
- Interessi di mora
- Sanzioni e somme aggiuntive in materia previdenziale

La definizione agevolata dei contenuti:

Sono esclusi dalla procedura agevolata:

- Gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo;
- Gli aggi esattoriali
- Spese per le procedure esecutive
- Spese per la notifica della cartella

DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI CHE SEPPURE ISCRITTI A RUOLO NON POSSONO FRUIRE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

debiti che costituiscono risorse comunitarie quali dazi e accise e l'iva all'importazione ;
somme dovute a titolo di recupero per aiuti di stato;
crediti derivanti da condanna della Corte dei conti;
sanzioni, ammende, multe derivanti da provvedimenti penali di condanna;
altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- QUALI PROCEDURE POSSONO AVVALERSI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?
- L'art. 13 del D.L. parla genericamente di PROCEDURE CONCORSUALI: quindi fallimento e concordato preventivo;
- In sede di conversione è stato aggiunto: «nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa prevista dalla legge fallimentare» quindi art. 182 bis per gli accordi di ristrutturazione dei debiti;

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

• In sede di conversione sono stati aggiunti gli artt. 9-bis e 9-ter che prevedono l'accesso alla definizione agevolata per i PROCEDIMENTI di cui alla legge 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento:

- Art. 9 bis:
 - Accordo coi creditori;
 - Piano del consumatore;
 - Liquidazione dei beni.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- Art. 9 ter:

Solo nelle proposte di accordo o del piano del consumatore, il debitore può estinguere il debito SENZA sanzioni e SENZA interessi di mora ovvero SENZA sanzioni e SENZA somme aggiuntive per contributi previdenziali, provvedendo al debito anche falciato, nelle MODALITA' e nei TEMPI eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- Gli organi delle procedure concorsuali sono chiamati a valutazioni di **opportunità e convenienza** tenendo conto:
 1. qualora la procedura intenda aderire alla definizione agevolata, i crediti precisati dall'ente riscossore dovranno essere riconosciuti quali **CREDITI PREDEDUCIBILI ex art. 111 e 111 bis L.F.**;
 2. Determini risparmi di risorse finanziarie a beneficio della massa;
 3. La procedura disponga delle risorse per il pagamento delle somme dovute negli anni 2017 e 2018.

Valutazione della convenienza in

funzione dello stato della procedura

1. *Procedura con stato passivo definito e consolidato e con risorse sufficienti per l'integrale pagamento dei debiti fiscali e previdenziali ammessi allo SP.*

La verifica della convenienza presuppone la quantificazione del differenziale tra l'esborso stimato a favore dell'ente di riscossione e il corrispondente esborso connesso alla definizione agevolata: in tutti i casi in cui si preveda l'integrale soddisfacimento dei debiti fiscali è probabile la convenienza alla definizione.

Valutazione della convenienza in funzione dello stato della procedura

ATTENZIONE

E' bene evidenziare che, ai fini del calcolo della convenienza, occorrerà anche quantificare l'effetto negativo connesso agli esborsi per gli aggi della riscossione che sono crediti chirografari (da ultimo Cass. 28 07 16 n. 15702).

La complessità della valutazione potrebbe ridursi se venisse confermato l'orientamento espresso da Equitalia circa la possibile cancellazione di parte degli aggi limitatamente alla porzione dei debiti che sarà annullata.

Valutazione della convenienza in funzione dello stato della procedura

Più complessa la valutazione per quelle procedure per cui:

1. lo STATO PASSIVO risulti né definito né consolidato;
2. il realizzo dell'ATTIVO è in corso;
3. la MASSA ATTIVA DISPONIBILE sia ancora insufficiente a formulare previsioni rispetto al possibile soddisfacimento dei crediti privilegiati.

GLI ORGANI DELLA PROCEDURA SONO CHIAMATI AD UN GIUDIZIO PROGNOSTICO NON FACILE.

La verifica nel concordato preventivo

- SI POSSONO PROSPETTARE LE SEGUENTI SITUAZIONI RISPETTO **ALLA PROPOSTA CONCORDATARIA**:
- INTEGRALE PAGAMENTO COMPRESO ACCESSORI PER SANZIONI E INTERESSI DI MORA: le valutazioni e convenienze saranno analoghe a quelle già analizzate per il fallimento.
- FALCIDIA DEI CREDITORI ERARIALI E PREVIDENZIALI: il margine di convenienza è destinato a contrarsi progressivamente in funzione della riduzione della percentuale di soddisfazione offerta ai privilegiati.
- Se la falcidia prevista dalla proposta concordataria interessa LA LINEA CAPITALE DEI CREDITI ERARIALI E PREVIDENZIALI è probabile che la definizione agevolata non sia conveniente per la procedura, atteso che esclude interventi in linea capitale.
- Se la falcidia prevista dalla proposta concordataria interessa SOLO SANZIONI E INTERESSI sui debiti fiscali e previdenziali privilegiati, la verifica di convenienza dovrà concentrarsi sulla comparazione tra i pagamenti per l'accesso alla definizione e i corrispondenti esborsi stimabili nella esecuzione del piano di riparto concordatario dall'altro.

L'attivazione della procedura

IL D.L. nulla dispone in merito **all'organo della procedura** deputato all'iniziativa all'adesione agevolata.

Nel corso di un tavolo tecnico tenutosi con l'ODCEC di Roma, Equitalia ha avuto modo di affermare che: « nell'ambito della procedura fallimentare legittimato a presentare la dichiarazione di adesione è il **Curatore preventivamente autorizzato dal GD e con il parere favorevole del Comitato dei creditori**».

Per quanto riguarda il concordato preventivo, nel silenzio della norma e di spiegazioni di Equitalia, ritengo che l'organo attivante sia il Liquidatore Giudiziale quale attuatore del piano concordatario, previo parere favorevole del CG, del CdC e l'autorizzazione del GD. Si ritiene altresì prudentiale che la dichiarazione di adesione sia sottoscritta anche dal legale rappresentante della società concordataria.

L'attivazione della procedura

SI RICORDA CHE PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA OCCORRE PRESENTARE APPOSITA DICHIARAZIONE UTILIZZANDO IL **MODULO DA1** DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2017.

E' STATO PREVISTO L'APPOSITO **MODULO DA2** PER I CARICHI CHE RIENTRANO NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO DEL CONSUMATORE.

CASI PARTICOLARI

COSA SUCCEDA SE NON SI PAGA, SI PAGA SOLO IN PARTE O SI PAGA IN RITARDO UNA RATA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

SI PERDONO I BENEFICI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E RIPRENDERANNO LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE. GLI EVENTUALI VERSAMENTI EFFETTUATI SARANNO ACQUISITI A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO.

QUALI I RIFLESSI SULLE PROCEDURE CONCORSALE?

IN CASO DI PIANO DI RATEIZZO PER ACCEDERE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E' NECESSARIO CHE SIANO PAGATE TUTTE LE RATE FINO AL 31 12 2016.

SE ALLA DATA DEL 24 10 2016 IL CONTRIBUENTE E' DECADUTO DAI BENEFICI DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE, PUO' ADERIRE SENZA VINCOLI ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.

**FINE
THE END**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE